CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2219

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

BELLISARIO, BALDINI, SPIGAROLI, PICARDI, CELASCO, INDELLI, TIBERI, LIMONI, VALMARANA, CONTI, COPPO, ANGELINI CESARE, BARTOLOMEI, GATTO EUGENIO, VENTURI, PIASENTI, PIGNATELLI, LOMBARDI, CRESPELLANI, AGRIMI, DERIU, MOLINARI, SPASARI, OLIVA, ZACCARI, MILITERNI

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 24 marzo 1965 (*Stampato n. 645*)

Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 marzo 1965

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli insegnanti, che abbiano prestato servizio in uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1964-65 negli Istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria e siano in possesso della abitazione richiesta e gli insegnanti elementari di ruolo, abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie, in servizio nella scuola statale, qualora in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « buono », possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della presente legge, limitatamente alle materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, per le quali risultino compilate ed esaurite le graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e per le quali siano in possesso del relativo titolo di abilitazione.

Gli insegnanti di educazione fisica, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente

comma, possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, per i posti riferibili alla scuola media.

ART. 2.

Gli insegnanti che intendano avvalersi dei beneficî di cui al precedente articolo devono, a pena di decadenza, inoltrare domanda al Provveditore agli studi di una sola provincia entro il termine di due mesi dalla data dell'ordinanza di cui al seguente comma.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il ministro della pubblica istruzione fisserà con propria ordinanza le modalità del concorso, nonché il numero dei posti disponibili in ciascuna provincia per ogni tipo di insegnamento e il punteggio da attribuirsi alle qualifiche riportate dagli insegnanti.

Gli insegnanti non di ruolo di cui al precedente articolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

ART. 3.

Sono validi, per i singoli insegnamenti, i titoli di abilitazione che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064.

Per la cattedra di matematica e osservazioni scientifiche della scuola media si considerano abilitazioni corrispondenti quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali femminili, nonché quella conseguita per l'insegnamento della matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene nelle soppresse scuole di avviamento professionale.

Gli abilitati all'insegnamento della matematica o delle scienze naturali possono chiedere, alle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 1, l'assunzione in ruolo per l'insegnamento della matematica e osservazioni scientifiche nella scuola media.

Nel periodo di prova per la nomina ad ordinario gli insegnanti di cui al comma

che precede, dovranno conseguire, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza, la integrazione dell'abilitazione posseduta. Qualora tale integrazione non sia conseguita, il periodo di prova è prorogato di un altro anno, entro il quale l'integrazione medesima dovrà essere conseguita a pena di decadenza dal posto.

ART. 4.

I provveditori agli studi compileranno le graduatorie per ciascun tipo di insegnamento collocando gli aspiranti nell'ordine risultante dal punteggio del titolo di abilitazione oppure, a scelta del candidato, dal punteggio delle prove di esame di un concorso a cattedra corrispondente: al punteggio, ridotto in centesimi, aggiungeranno i punti stabiliti dal ministro della pubblica istruzione per le qualifiche, nonché tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso tipo di insegnamento sarà valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza sarà determinata dall'età.

Gli abilitati di cui al terzo comma del precedente articolo 3 saranno collocati in graduatoria immediatamente dopo gli abilitati di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

Le graduatorie provinciali saranno sottoposte al controllo e alla registrazione degli uffici regionali della Corte dei conti.

ART. 5.

I provveditori agli studi inoltreranno al ministro della pubblica istruzione, ai fini della nomina in ruolo, le graduatorie da loro compilate e le proposte di nomina formulate sulla base delle graduatorie stesse.

Gli aspiranti per i quali non sia stato possibile formulare la proposta di nomina in seguito all'esaurimento dei posti disponibili nelle singole provincie, saranno inclusi, in base al punteggio loro assegnato, in una unica graduatoria nazionale, da sottoporre al visto ed alla registrazione della Corte dei conti centrale, e saranno nominati nelle provincie nelle quali siano rimasti posti disponibili.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguano la nomina, conservano titolo all'assunzione in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria in cui sono iscritti nel limite di un quarto delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.